



10540/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Esig. n. 12

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALMF' - Presidente -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Rel. Consigliere -

Oggetto

FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

Ud. 29/03/2012 - CC

R.G.N. 19936/2010
CRO. 10540

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19936-2010 proposto da:

E [] S [] ([]) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. FIERRO FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

In caso di diffusione presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi della norma dell'art. 1 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio o a richiesta di parte o imposto dalla legge

- ricorrente -
Luigi Fierro

contro

C [] G [];

- intimata -

avverso la sentenza n. 2017/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 21.5.2010, depositata il 27/05/2010;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.



E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

“Con sentenza depositata in data 5 marzo 2009 il Tribunale di Napoli, che aveva già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1° luglio 1989 da E [] S [] e C [] G [] disponeva l'affidamento congiunto della figlia minore, collocata in prevalenza presso la madre, ponendo a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, nonché dell'altro figlio della coppia, maggiorenne e convivente con la C [], cui veniva assegnata la casa coniugale, un assegno di € 950,00, da rivalutarsi annualmente.

Veniva altresì rigettata la domanda della predetta di un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, per non aver dimostrato la propria impossibilità di procurarsi redditi adeguati.

La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia oggetto di scrutinio, in riforma dell'impugnata decisione, considerata l'età della C [], la sua dedizione alla casa e all'accudimento della prole e, quindi, le difficoltà, soggettive ed oggettive, per procurarsi un lavoro confacente alle proprie capacità, nonostante l'iscrizione nelle liste del collocamento ed i propri sforzi, che le avevano soltanto consentito, in passato, di ottenere dei modesti introiti per incarichi saltuari, valutata altresì la preminente posizione economica dell'E [], ufficiale dell'Esercito Italiano in congedo, condannava costui al pagamento, con decorrenza dalla domanda, di un assegno divorzile, rivalutabile annualmente, pari ad € 250,00, rigettando l'appello incidentale proposto dallo stesso E [] e tendente a una riduzione del contributo per i figli.

Avverso tale decisione l'E [] propone ricorso, affidato a sei motivi. La C [] non svolge attività difensiva.

Tanto premesso, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto in considerazione della manifesta infondatezza.

Invero il primo motivo, con il quale viene denunciata violazione dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970, nonché vizio di motivazione, è inammissibile nella misura in cui non contiene alcuna specifica censura nei confronti dell'articolato iter argomentativo della decisione impugnata, né con riferimento al principio di diritto asseritamente violato, né con riferimento a quei passaggi della motivazione dai quali dovrebbe



desumersi l'attribuzione dell'assegno divorzile "come effetto del mero scioglimento del matrimonio".

La corte territoriale, come verrà meglio appresso evidenziato, ha fornito una congrua motivazione in merito alle ragioni della decisione, verificando la sussistenza di tutti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno, e procedendo alla sua quantificazione in maniera corretta. Con il secondo motivo si denuncia, sotto diversi profili, la violazione degli art. 5 della l. n. 898 del 1970, come successivamente modificata, nonché dell'art. 2697 c.c., soprattutto con riferimento all'omessa comparazione fra il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e quello consentito dalle condizioni attuali, nonché all'impossibilità, per la C, di reperire idonea attività lavorativa.

Il motivo è in parte inammissibile, laddove ripropone in questa sede valutazioni riservate al giudice del merito, ed in parte infondato.

Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi, da un lato, come nella sentenza impugnata, sia stato implicitamente quanto adeguatamente valutato il tenore di vita in costanza di convivenza, sia con riferimento alla posizione economica e sociale del marito, ufficiale dell'esercito, a fronte dell'attività di casalinga svolta dalla moglie (cfr. Cass., 12 luglio 2007, n. 15610, secondo cui correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle disponibilità patrimoniali), sia in relazione all'assetto economico vigente all'atto della pregressa separazione personale, che la corte territoriale ha correttamente considerato, costituendo un elemento utile di valutazione, che è suscettibile di essere apprezzato in favore della parte richiedente l'assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale, anche in assenza della prova da parte del richiedente della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno in questione (Cass. 27 luglio 2005 n. 15728).

Nella sentenza impugnata, poi, risulta correttamente applicato il principio secondo cui il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. La nozione di adeguatezza, che postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, impone di tener conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerao, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi



naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass., 4 ottobre 2010, n. 20582). Quanto all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, richiamato il principio secondo cui l'accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass., 16 luglio 2004, n. 13169), va rilevato che la corte territoriale ha adeguatamente evidenziato, con motivazione esente da censure in questa sede, come, avuto riguardo all'iscrizione nelle liste di collocamento, alla pregressa dedizione alla famiglia e all'educazione dei figli, all'accettazione in passato di attività anche precarie confacenti alle proprie attitudini di impiegata di concetto, all'età ormai non più giovane (46 anni), in un mercato del lavoro quanto mai difficile, soprattutto nella località in cui la risiede, la stessa non sia in grado, per ragioni obiettive e, comunque, a lei non imputabili, di svolgere adeguata attività lavorativa (cfr., in motivazione, Cass., 28 marzo 2003, n. 4736; Cass., 16 giugno 2004, n. 23378; Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass., 29 novembre 2007, n. 24938).

Del pari infondato, ed in buona parte inammissibile, è il terzo motivo, con il quale si propongono quasi esclusivamente questioni attinenti al merito, in relazione alla decorrenza dell'assegno, i cui effetti sono stati fatti risalire nella decisione impugnata alla data della domanda. Tale statuizione, che in base all'attuale formulazione dell'art. 4 della l.n. 898 del 1970, comma 13, costituisce un potere discrezionale del giudice (Cass., 24 gennaio 2011, n. 1613), risulta sorretta da un idoneo apparato argomentativo, consistente nella constatazione dell'accertata sussistenza dello squilibrio delle posizioni reddituali sin da tale momento.

Il quarto motivo, con il quale si ripropone la domanda, già avanzata con appello incidentale, di contenere, in caso di riconoscimento di assegno in favore della moglie, nei limiti della somma già determinata dal tribunale per il mantenimento dei figli, da un lato propone inammissibilmente una sorta di compensazione fra situazioni soggettivi parimenti ed autonomamente meritevoli di tutela, dall'altro impinge contro le puntuali argomentazioni, contenute nella decisione impugnata e non censurabili in questa sede, circa la compatibilità complessiva degli oneri posti a carico dell' con la sua posizione reddituale.

Il quinto motivo in parte ripropone le questioni incrementi all'applicazione del principio di adeguatezza, correttamente applicato, come già rilevato, dalla corte territoriale, dall'altro si duole della sovrapposizione dell'assegno di divorzio con quello di separazione, senza



considerare che il secondo subentra *de iure* al primo e che delle somme versate *medio tempore* dovrà tenersi conto *in executivis*.

Quanto al sesto motivo, che costituisce una sorta di riepilogo delle doglianze già esplicitate, riproposte in relazione alla violazione dell'art. 2697 c.c., valgano le superiori considerazioni.”

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alla parte costituita.

Tali conclusioni non mutano all'esito dell'esame della memoria presentata nell'interesse del ricorrente, nella quale vengono in sostanza riproposte le questioni, attinenti al merito, essenzialmente già valutate nella relazione. Quanto alle osservazioni inerenti alla retroattività dell'assegno, vengono poste delle questioni riservate esclusivamente alla fase esecutiva, per altro di facile soluzione alla luce dell'effetto sostitutivo della decisione di appello rispetto a quella di primo grado.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, senza alcuna statuizione in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 1 , il 29 marzo 2012.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

Luise Passinetti